

Bruxelles, 31.5.2016
COM(2016) 319 final

ANNEX 7

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

ALLEGATO 7

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹.
- (2) Nelle loro conclusioni² del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle Parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno, in particolare, alla vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'AESFEM.
- (5) Le Parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

¹ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

² Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32012 R 0648**: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)."
2. Dopo il punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
"31bc.**32012 R 0648**: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- (b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza ingiustificati ritardi, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza ingiustificati ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle Parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una Parte contraente può chiedere la

convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una Parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- (c) i riferimenti ai "membri del SEBC" o alle "banche centrali" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA ad eccezione del Liechtenstein, a cui non si applicano questi riferimenti;
- (d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, sono adottate, senza ingiustificati ritardi, in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- (e) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafi 6 e 10, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (f) all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), le parole "nell'Unione e, ove differisca, negli Stati EFTA" sono inserite dopo le parole "di decorrenza";
- (g) all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del/dal 16 agosto 2012" leggasi "della/dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]";
- (h) all'articolo 12, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "Entro il 17 febbraio 2013" leggasi "Entro sei mesi dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]";
- (i) all'articolo 17:
 - (i) al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 5, anziché "del diritto dell'Unione" leggasi "dell'accordo SEE";
- (j) agli articoli 18 e 25, anziché "valute dell'Unione" leggasi "valute ufficiali delle Parti contraenti dell'accordo SEE";
- (k) all'articolo 55, paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

- (l) all'articolo 56:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (m) all'articolo 57, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (n) all'articolo 58, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (o) all'articolo 59:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente, e comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.";

- (p) all'articolo 60, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (q) all'articolo 61:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di repertori di dati sulle negoziazioni o di parti correlate cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative che sono stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) ai paragrafi 2, 3 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
 - (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

"indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

- (iv) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.";

- (r) all'articolo 62:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del

presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.";

- (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
- (iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:

"La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

- (v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché "nel fascicolo dell'AESFEM" leggasi "nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- (vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:

"Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

- (s) all'articolo 63:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
 - (ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.";

- (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima, seconda e terza frase, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
- (iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.";

- (v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:

"La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

- (vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, quarta frase, anziché "nel fascicolo dell'AESFEM" leggasi "nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

- (vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quinta frase del paragrafo 9 va letta come segue:

"Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

- (t) all'articolo 64:

- (i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase anziché "l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini" leggasi "previe consultazioni con l'AESFEM l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.";

- (ii) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.";

- (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";

- (iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole "all'articolo 67" va letta come segue:

"L'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 65.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.";

- (v) al paragrafo 6, le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "dell'AESFEM";

- (vi) al paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

- (u) all'articolo 65:

- (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

- (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "l'AESFEM" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";

- (v) all'articolo 66:

- (i) al paragrafo 1, le parole "o, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessati siano stabiliti in uno

Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

(ii) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

(w) all'articolo 67:

(i) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 65 e 66, l'AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'AESFEM basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 65 e 66 solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.";

(ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "al fascicolo dell'AESFEM" leggasi "al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

(iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "ai documenti preparatori interni dell'AESFEM" leggasi "ai documenti preparatori interni dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

(x) all'articolo 68:

(i) al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

"Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66 alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.";

(ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

(iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché "il Parlamento europeo, il Consiglio" leggasi "l'AESFEM e il comitato permanente degli Stati EFTA";

(iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché "Corte di giustizia" leggasi "Corte EFTA";

(v) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.";

(y) all'articolo 71:

(i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

- (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "l'AESFEM" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";
- (iii) nella seconda frase del paragrafo 3, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "interessato";

(z) all'articolo 72, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle negoziazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3.

Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza ingiustificati ritardi.";

(za) all'articolo 73:

- (i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";
- (ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "l'AESFEM" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";
- (iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza ingiustificati ritardi le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti e alla Commissione. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

(zb) all'articolo 74:

- (i) al paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite prima delle parole "può delegare specifici compiti di vigilanza";
- (ii) ai paragrafi da 2 a 5, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

(iii) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.";

(zc) l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 76 non si applicano;

(zd) all'articolo 81, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

(i) alla lettera h), anziché "con l'Unione di cui all'articolo 75" leggasi "con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati";

(ii) alla lettera k), anziché "l'ESMA di cui all'articolo 76" leggasi "con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati stabiliti in tale Stato EFTA";

(iii) il testo della lettera l) va letto come segue:

"l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, fatti salvi il contenuto e l'entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.";

(zf) all'articolo 83, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

(zg) all'articolo 84, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "AESFEM";

(zh) all'articolo 87, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 17 agosto 2014" leggasi "entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione];

(zi) all'articolo 89:

(i) al paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione], l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, paragrafo 10, che sono stabiliti in uno Stato EFTA. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.";

(ii) ai paragrafi 3, 5, 6 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "prima dell'adozione da parte della Commissione di [o "delle" a seconda dei casi]" leggasi "prima che si applichino nel SEE" e le parole "adottate dalla Commissione" sono inserite dopo le parole "norme tecniche di regolamentazione [o "norme tecniche di regolamentazione e di attuazione" a seconda dei casi];

- (iii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "decisioni del Comitato misto SEE contenenti" sono inserite dopo le parole "entrata in vigore di tutte le";
- (iv) ai paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "decisioni del Comitato misto SEE contenenti" sono inserite dopo le parole "entrata in vigore di tali [o "delle" a seconda dei casi];
- (zj) all'allegato I, parte VI, lettere a) e c), e all'allegato II, parte I, lettera g) e parte II, lettera c), le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "AESFEM".

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 648/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...³ [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

³ G U L ...